



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 12 DEL 30/04/2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO e questo giorno 30 (trenta) del mese di APRILE alle ore 09:05 in modalità telematica previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge.

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Emanuele Gelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 11/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2023/2025 di parte finanziaria;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 15/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024/2026.

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Pistoia, prot. n. 7458 del 14/2/2024, con il quale è stato nominato il Dott. Lorenzo Botti Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Abetone Cutigliano conferendo allo stesso i poteri del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio comunale.

Visto il decreto del commissario Prefettizio nr. 1 del 26.02.2024 con il quale, fra l'altro sono stati confermati gli incarichi di elevata qualificazione di cui al decreto del Sindaco n. 13/2023 che conferiva alla Dott.ssa Tania Petrucci l'incarico di responsabile del Servizio Finanze Bilancio.

Richiamati:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'articolo 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi

locali;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che ha approvato il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della TARI.

Richiamati i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe.

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.

Preso atto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF.

- con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF è stata integrata e modificata la deliberazione n. 363/2021/R/RIF,

- con la determinazione n. 2/DRIF/2021 sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione nr. 363/2021/R/rif (MTR costituenti la proposta tariffaria e aspetti applicativi del MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

- con la deliberazione n. 389/2023/R/RIF è stato effettuato l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario MTR-2.

- con la deliberazione n. . 386/2023/R/RIF sono stati istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale in data odierna avente ad oggetto “ Presa d'atto dell'aggiornamento biennale del piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione integrata dei rifiuti per gli anni 2024-2025”, così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 03/2024 del 11 aprile 2024.

Considerato che nell'esercizio finanziario 2024 l'ente non può più avvalersi della facoltà prevista dall' articolo 1, comma 132 della Legge 56/2014 che prevedeva che “ *I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa*” e che con l'articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015 era stato imposto il blocco di tariffe e aliquote per il 2016, blocco poi prorogato all'anno 2017 con l'articolo 1, comma 42, lettera a) della Legge 232/2016 e poi prorogato all'anno 2018 con l'articolo 1, comma 37 della Legge n. 205/2017;

Considerato che per il calcolo delle tariffe TARI 2024 occorre fare riferimento all' importo di € 1.039.061,00 importo al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/ 2021 relative all' entrata TARI del MIUR e alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione.

Ravvisata pertanto la necessità di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 30/04/2020 così come modificato con deliberazione C.C. n. 73 del 29/12/2022.

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 convertito nella legge n. 15 del 2022 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Preso atto altresì che l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni con Legge n. 91/2022 prevede: “*All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”

Ritenuto di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della tassa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nel dispositivo della presente deliberazione ed osservando i seguenti criteri:

- è stato individuato il rapporto del 77,00 % e 23,00 % per la ripartizione dei costi rispettivamente tra le utenze domestiche e non domestiche in considerazione sia dell'unificazione delle tariffe tra i Territori Ex Comune di Abetone e Ex Comune di Cutigliano ed

in assenza di una puntuale rilevazione dei quantitativi effettivi prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche. Per l'individuazione della percentuale di suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche è stato tenuto conto anche della numerosità delle utenze ripartite tra le due macrocategorie, della produzione potenziale dei rifiuti e della tipologia del territorio in prevalenza a carattere turistico con la presenza di numerose attività turistico/ricettive.

- La scelta dei coefficienti k_a , k_b , k_c e k_d da applicare è stata effettuata nel seguente modo:

UTENZE DOMESTICHE

k_a – Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

I valori del coefficiente K_a sono determinati univocamente per i Comuni con popolazione minore di 5000 abitanti siti nel Centro Italia

k_b – Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Per quanto riguarda il coefficiente k_b si è ritenuto ragionevole fra i range minimi e massimi previsti per i comuni fino a 5000 abitanti del Centro Italia applicare la percentuale del 85% per le categorie con 1 occupante e con 2 occupanti, e la percentuale del 50% per la categoria con 3 occupanti mentre sono stati applicati i coefficienti minimi per le categorie con 4 occupanti, 5 occupanti e 6 e oltre occupanti. Tali scelte sono state compiute tenendo conto dei fisiologici risparmi di consumo determinati dagli utilizzi comuni e che sono maggiormente apprezzabili con l'aumentare dei componenti del nucleo familiare.

UTENZE NON DOMESTICHE

- k_c Coefficiente potenziale produzione

- k_d Coefficiente di produzione Kg/mq anno

In generale sono stati attribuiti i valori medi fra i range minimi e massimi ad eccezione di alcuni casi per i quali si riportano di seguito le motivazioni

1) Per la categoria 2 "Campeggi distributori di carburante e impianti sportivi" si è convenuto di applicare i coefficienti minimi in ragione delle ampie superfici di queste utenze cui non corrisponde un'altrettanta attitudine alla produzione di rifiuti.

2) Per la categoria 5 "Alberghi con ristorante" si è ritenuto di applicare la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei k_c e K_d tenendo conto che tali attività svolgono su parte della superficie la medesima attività di ristorazione delle utenze di cui alla categoria 16 essendo nella quasi totalità dei casi aperti anche a clienti diversi dagli alloggiati.

3) Per la categoria 6 "Alberghi senza ristorante" si è ritenuto di applicare la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei k_c e K_d considerato che dette utenze comprendono nel loro compendio anche aree destinate a sale per la colazione, aree di distribuzione di bevande ecc.

4) Per le categorie 10 "Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli" e 11 "Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze" è stata applicata la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei k_c e K_d in quanto le utenze ivi comprese, in linea di massima, rispetto alla quasi totalità delle altre utenze non domestiche, non sono caratterizzate dalla stagionalità, bensì la loro attività è pressoché costante per tutto l'arco dell'anno con evidenti picchi nei periodi di maggior afflusso turistico.

5) Le stesse motivazioni espresse nel punto 2 si estendono anche alla categoria 15 "Attività artigianali di produzione di beni specifici" per la quale è stata applicata la percentuale del 85% fra i range minimi e massimi dei k_c e K_d tenendo conto che per tali utenze di fatto esiste una promiscuità (si pensi per esempio agli immobili destinati prevalentemente alla lavorazione dei prodotti del sottobosco ma che destinano parte della superficie ad attività di vendita al minuto dei prodotti venduti, attività proprie delle categorie 18 e 19).

6) Per la categoria 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie e 17 "Bar, caffè e pasticceria" sono stati applicati i valori minimi tenendo conto che le utenze di cui sopra vantano superfici piuttosto estese per accogliere il cospicuo afflusso turistico che si concentra soprattutto durante le festività natalizie, nei fine settimana della stagione invernale e circa un

mese nel periodo estivo ma negli altri periodi dell'anno possono contare solo della presenza dei pochi residenti e di coloro che si trovano a transitare sul territorio.

7) Per la categoria 20 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante" sono stati applicati i valori minimi tenendo conto che le fattispecie tassate nel periodo invernale subiscono un limite inevitabile nell'esercizio dell'attività a causa delle condizioni climatiche ed inoltre perché all'attività prevalente della categoria è molto spesso affiancata anche la vendita di oggettistica varia cui non è possibile attribuire la medesima potenzialità di produzione dei rifiuti della categoria primaria.

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 6 del 22/03/2024 con oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI) – Determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento per l'anno 2024" .

Visto l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e smi dove è previsto che a decorrere dall' anno d' imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell' Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica tramite portate del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all' art. 1 comma 3 D.Lgs. nr. 360/1998.

Acquisiti:

- il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che al procedimento amministrativo correlato al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché di quanto stabilito dalla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Preso atto altresì, che il Commissario Prefettizio e il Segretario comunale, hanno dichiarato di non trovarsi, rispetto a quanto deliberato, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale.

Visti:

- il Decreto Legislativo nr. 267/2000,
- il Regolamento di contabilità,
- lo Statuto Comunale.

Ritenuto di dover provvedere a quanto tutto sopra.

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

2) **DI DARE ATTO** che il Comune di Abetone Cutigliano per l'anno 2024 non può continuare a mantenere tariffe differenziate per i due territori dei Comuni fusi di Abetone e di Cutigliano, come motivato in premessa.

3) **DI STABILIRE** che i coefficienti applicati ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sono quelli di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

COEFFICIENTE KA

N° componenti nucleo familiare	Ka
1	0,82
2	0,92
3	1,03
4	1,10
5	1,17
6 e oltre	1,21

COEFFICIENTE KB

N° componenti nucleo familiare	Kb
1	0,94
2	1,74
3	2,05
4	2,20
5	2,90
6 e oltre	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

COEFFICIENTE KC

Cat.	Descrizione	Kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,500
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,700
3	Stabilimenti balneari	0,525
4	Esposizioni, autosaloni	0,360
5	Alberghi con ristorante	1,420
6	Alberghi senza ristorante	0,820
7	Case di cura e di riposo	0,945
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,925
9	Banche ed istituti di credito	0,505
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,064
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,149
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,840
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,055
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,930
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,010
17	Bar caffè pasticceria	3,830
18	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,285
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,760
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,580
21	Discoteche, night club	1,290

COEFFICIENTE KD

Cat.	Descrizione	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,275
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	5,950
3	Stabilimenti balneari	4,480
4	Esposizioni, autosaloni	3,055
5	Alberghi con ristorante	12,052
6	Alberghi senza ristorante	6,974
7	Case di cura e di riposo	8,040
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,865
9	Banche ed istituti di credito	4,310
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,065
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,758
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	7,145
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,960
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5,535
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7,913
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	42,560
17	Bar caffè pasticceria	32,520
18	Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,385
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	14,975
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	55,940
21	Discoteche, night club	10,965

4) **DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2024 come di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	FISSO €/MQ	VARIABILE €
1 componente	€ 0,858	€ 48,82
2 componenti	€ 0,963	€ 90,36
3 componenti	€ 1,078	€ 106,46
4 componenti	€ 1,151	€ 114,25
5 componenti	€ 1,224	€ 150,60
6 o più componenti	€ 1,266	€ 176,57

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT	DESCRIZIONE	FISSO €/MQ	VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,468	€ 0,557
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,655	€ 0,775
3	Stabilimenti balneari	€ 0,491	€ 0,583
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,337	€ 0,398
5	Alberghi con ristorante	€ 1,329	€ 1,569
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,768	€ 0,908
7	Case di cura e riposo	€ 0,885	€ 1,047
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,866	€ 1,024
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,473	€ 0,561
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,996	€ 1,180

	-idem utenze giornaliere	€ 0,004	€ 0,005
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,076	€ 1,271
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, Elettricista, parrucchiere	€ 0,786	€ 0,930
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,988	€ 1,167
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,609	€ 0,721
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,870	€ 1,030
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 4,690	€ 5,542
	-idem utenze giornaliere	€ 0,019	€ 0,023
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 3,586	€ 4,235
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,139	€ 2,524
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,648	€ 1,950
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 6,160	€ 7,285
	-idem utenze giornaliere	€ 0,025	€ 0,030
21	Discoteche, night-club	€ 1,208	€ 1,428

5) **DI STABILIRE** che le tariffe giornaliere sono determinate, a norma dell'articolo 20 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportate a giorno e maggiorate del 50%.

6) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

7) **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5%.

8) **DI DARE ATTO** che dall' anno 2024 saranno applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore rifiuti urbani espresse in Euro/utenza come da deliberazione ARERA nr. 386/2023/R/RIF e quantificate come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

9) **DI DARE ATTO** che con successiva variazione al bilancio di previsione 2024/2026 verrà allineato l'importo del gettito previsto a titolo di TARI e la contestuale spesa.

10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità e nelle forme di legge previste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

11) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione COMMISSARIALE con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 30-04-2024

Approvato e sottoscritto.

Il Commissario
LORENZO BOTTI

Il Segretario Comunale
EMANUELE GELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 49

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **29-04-2024**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 49

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **29-04-2024**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

	<u>COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO</u>
--	--

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. **12** del **30-04-2024**

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024
-----------------	--

La presente deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all'Albo Pretorio *on line* dal 01-05-2024 per 15 giorni consecutivi.

() viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

01-05-2024	L'INCARICATO Sisi Stefano
------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

Verbale dell'organo di revisione n. 9 del 29.4.2024

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione ricevuta in data 26.4.2024 avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe per l' anno 2024”.

Visto l'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano l'applicazione della TARI;

Richiamati i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha definito il nuovo metodo tariffario MTR-2 valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell' elaborazione del PEF;
- con la deliberazione n. 459/2021/R/RIF è stata integrata e modificata la deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- con la determinazione n. 2/DRIF/2021 sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità medesima, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione nr. 363/2021/R/rif (MTR costituenti la proposta tariffaria e aspetti applicativi del MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la deliberazione n. 389/2023/R/RIF è stato effettuato l' aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario MTR-2;
- con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF sono stati istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione nr. 3/2024 del 11 aprile 2024 con cui ATO Toscana Centro ha approvato l'aggiornamento biennale del PEF 2024/2025;

Considerato che per il calcolo delle tariffe TARI 2024 occorre fare riferimento all'importo di euro 1.039.061,00, importo già al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 relative all'entrata TARI del MIUR e alle entrate derivanti dal recupero dell' evasione;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 convertito nella legge n. 25 del 2022 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto altresì che l'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 91/2022, prevede: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Abetone Cutigliano, lì 29.4.2024

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Francesca Corsini